



DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL PARCO

N. 131 del 14 ottobre 2021

Oggetto: Impegno di spesa diritti di segreteria alla Segretaria Comunale Dott.ssa Graziella Deledda per n. 3 contratti rogitati per conto del Parco di Tepilora;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata del Parco;
- il Bilancio di previsione 2010/2023 regolarmente approvato con Delibera assembleare n. 5 del 09.04.2021.
- Il Decreto del Presidente del Parco n.1 del 14 maggio 2021 con il quale, così come da regolamento degli uffici, la Dott.ssa Marianna Agostina Mossa è stata nominata Direttrice del Parco Naturale Regionale di Tepilora.

Valutato che la Dott.ssa Graziella Deledda esercita la professione di segretaria comunale presso il Comune di Posada ed in convenzione anche al Comune di Torpè e al Comune di Lode’, tutti e tre enti facenti parte dell’area Parco e membri votanti e costituenti l’Assemblea del Parco;

Premesso che la disciplina dei diritti di rogito è stata modificata dall’art. 10 del d.l. 90/2014 (conv. in l. 114/2014) con il quale:

- è stato abrogato l’art. 41, co. 4, della l. 312/1980 in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

- è stata sostituita la previsione di cui all'art. 30 della l. 734/1973, a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un apposito fondo, donde l'attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi;

- è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis si è previsto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

Dato atto che:

-l'art. 10, comma 2, del D. L. 24 giugno 2014, n.90 così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n°114, dispone che *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15.11.1973, n°734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8.06.1962, n°604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;

- l'art.10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n°90 così come modificato dalla legge di Conversione 11 agosto 2014, n° 114, dispone che l'art. 30, secondo comma, della legge 15 Novembre 1973, n° 734, è sostituito con il seguente *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”*;

Preso atto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanimes pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: *“alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

Evidenziato l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze dei Giudici ordinari

che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

Premesso che:

- che il Parco Naturale Regionale di Tepilora, alla data odierna ha introitato la somma totale di Euro 2.825,27, per diritti di rogito versati per i seguenti contratti:

- rep. 1/2021 euro 693,86 rogato in data 01.04.2021;
- rep. 3/2021 euro 1003,73 rogato in data 11.05.2021;
- rep. 4 /2021 euro 1127,68 rogato in data 11.05.2021;

da versare in favore della Segretaria comunale, Dott.ssa Graziella Deledda;

Verificato che l'importo dei diritti di rogito riscossi da questo ente, sommato a quelli riscossi dagli altri Comuni e enti convenzionati per l'anno 2021, non eccede, ad oggi, la misura di un quinto dello stipendio in godimento della Dott.ssa Graziella Deledda ex Art. 10 del Decreto-Legge 24/06/2014, come convertito in legge 11/08/2014, n. 114 come da dichiarazione prot. n. 712 del 13.10.2021 a firma della stessa;

Visto l'art. 37, comma 3 del CCNL Segretari comunali del 16/05/2001, che definisce le voci stipendiali per il calcolo del compenso per diritti di segreteria;

Precisato:

- che la Dott.ssa Graziella Deledda è inquadrato nella fascia professionale B;
- che nell'Ente Parco di Tepilora sono assenti figure dirigenziali che possano rivestire o essere investite del ruolo di pubblico ufficiale rogante alla data di rogito dei tre contratti di cui al presente atto;

Visto il comunicato dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 16.10.2014 con il quale sono state fornite indicazioni in merito alla modifica della disciplina dei diritti di rogito e dal quale emerge che, per gli atti rogati a decorrere dal 19.08.2014, l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero dell'Interno;

Ritenuto, per le motivazioni innanzi esposte, di dover procedere all'impegno di spesa dei diritti di rogito, pari ad Euro 2.825,27 al lordo delle ritenute di legge, a favore della Dott.ssa Graziella Deledda;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- **di dare atto che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- **di dare atto che** nel corso dell'anno 2021 la Dott.ssa Graziella Deledda, ha rogato n. 3 atti per conto dell'Ente Parco di Tepilora (rep.1/2021; rep. 3/2021; rep 4/2021), con conseguente introito da parte dell'Ente della somma di Euro 2.825,27, per diritti di rogito;

- **di imputare** la spesa di Euro 2.825,27 al capitolo 10120106 -1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 - impegno spesa n. 483/2021;
- **di precisare che**, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'art. 10, comma 2 bis, del D.L. 90/2014, comma introdotto dalla legge n.114/2014, di conversione del medesimo decreto, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, questo Servizio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte, per quanto sopra, al Segretario Comunale, Dott.ssa Graziella Deledda;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
- **di dare atto che** non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio (art.6 bis della Legge n.241/1990);
- **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line, per n.15 gg. consecutivi, nonché nella Sezione “Documenti online” – sottosezione “Determine” del sito web istituzionale dell'Ente Parco di Tepilora;
- **di dare atto che** il presente atto è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (obbligo di astensione) nonché del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
- **di trasmettere** la Determina n. **131/2021** al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Marianna Agostina Mossa

Visto di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/200 e dell'art. 43, comma 2, lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Claudia Satta